



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra Italia, Slovenia e Ungheria sulla Multinational Land Force (MLF)

A.C. 3947

Nota di verifica n. 443
19 ottobre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3947
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato (A.S. 2026), reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo di Ungheria sulla *Multinational Land Force* (MLF).

L'Accordo è finalizzato a sostituire, aggiornandone i contenuti, l'Accordo intergovernativo sulla costituzione della *Multinational Land Force* (MLF), concluso tra le medesime Parti il 18 aprile 1998 e ratificato dall'Italia con la legge n. 106/2000.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	A decorrere dal 2016
Art. 3 disegno di legge di ratifica	17.096

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: individua gli organi decisionali dell'MLF. In particolare viene previsto che questo riceva istruzioni dal Gruppo Direttivo Politico-militare ad alto livello (PMSG), costituito da rappresentanti di alto livello dei Ministeri della difesa e degli Stati maggiori nazionali delle Parti. Il PMSG è supportato da un Gruppo di Lavoro Politico-Militare (PMWG), formato a livello multinazionale da personale tecnico dei rispettivi	La relazione tecnica afferma che l'attuazione dell'Accordo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato <u>in relazione all'articolo 3</u> , per effetto del quale personale militare può essere chiamato a partecipare a riunioni di livello politico-militare e/o di carattere tecnico, finalizzate a supportare il processo decisionale dell'MLF. Tali oneri vengono valutati in un importo complessivo di euro 17.096 annui a decorrere dal 2016.

Ministeri della difesa e degli Stati maggiori di F.A. che si riuniranno secondo le esigenze costituendo, altresì, un foro in cui discutere dello sviluppo dell'MLF. Potranno essere istituiti anche dei Gruppi di Lavori (WG) non permanenti, costituiti da Esperti nella materia (<i>Subject Matter Experts</i>) che si riuniranno secondo le esigenze e faranno riferimento al PMWG.	In proposito la RT evidenzia le seguenti ipotesi di spesa: • euro 3.870. Partecipazione a due <i>Political-Military Steering Group</i> (PMSG) in Slovenia; • euro 3.498. Partecipazione a due <i>Political-Military Steering Group</i> (PMSG) in Ungheria; • euro 5.098. Partecipazione in Slovenia a una riunione del <i>Political Military Working Group</i> (PMWG) e a una riunione del <i>Working Group dei Subject Matter Experts</i> (WG-SME); • euro 4.630. Partecipazione in Ungheria a una riunione del <i>Political military Working Group</i> (PMWG) e a una riunione del <i>Working Group dei Subject Matter Experts</i> (WG-SME). I predetti oneri sono quantificati assumendo i seguenti parametri: partecipazione di tre rappresentanti alle riunioni PMSG (n.1 Gen.B./Col. e n. 2 Ten.Col./Magg.) per la durata di tre giorni; partecipazione di quattro rappresentanti alle riunioni PMWG WG-SME (n. 2 Ten.Col./n. 2 Magg.) per la durata di tre giorni; tariffa alberghiera pari a 150 euro a notte; diaria per dirigente militare pari a 75,13 euro (Slovenia) e a 52,00 euro (Ungheria); diaria per rappresentante militare non dirigente pari a 67,42 euro (Slovenia) e a 47,81 euro (Ungheria); biglietto A/R per persona pari a 135,5 euro (comprensivo di maggiorazione del 5% ex art. 14, legge 836/1973 e di 25 euro di polizza aeronautica per infortuni e di trasporto locale a persona).
Articolo 4: dispone l'attribuzione del ruolo di capofila (<i>Lead Nation</i>) dell'MLF all'Italia, prevedendo che questa provveda a fornire la sede del quartier generale (QG), il Comandante e la maggior parte della struttura dell'MLF. Tale struttura viene rinforzata su base permanente da personale delle altre Parti, in numero proporzionale all'entità del personale che le stesse Parti designeranno nell'ambito di uno specifico <i>Memorandum</i> di intesa (MoU Organizzazione della Forza terrestre Multinazionale)	La <u>relazione tecnica</u> non considera la disposizione.
Articolo 5: reca, tra l'altro, l'impegno delle Parti ad equipaggiare, addestrare e mantenere in efficienza operativa le forze disponibili per l'MLF ad un livello operativo e di prontezza coerente con gli standard stabiliti per l'MLF.	La <u>relazione tecnica</u> non considera la disposizione.
Articolo 6: individua l'inglese come lingua di lavoro e di redazione di tutti i documenti operativi dell'MLF.	La <u>relazione tecnica</u> non considera la disposizione.
Articolo 7: prevede che i costi relativi al quartier generale dell'MLF saranno a carico di un bilancio multinazionale finanziato in conformità con le disposizioni del <i>Memorandum</i> di intesa "Organizzazione della Forza terrestre Multinazionale". I costi non coperti dal bilancio multinazionale saranno sostenuti dalle Parti in conformità con i principi stabiliti nel suddetto	La <u>relazione tecnica</u>, con riguardo agli oneri derivanti dall'articolo 7 afferma che questi non saranno aggiuntivi rispetto al Bilancio ordinario dello Stato, in quanto la <i>Multinational Land Force</i> (MLF) opera già nell'ambito delle disponibilità finanziarie dello Stato Maggiore Esercito. La relazione tecnica, in particolare, precisa che: • la Brigata alpina "Julia", la grande unità attorno

Memorandum o in altro opportuno accordo. Accordi logistici di dettaglio relativi alla costituzione e funzionamento dell'MLF saranno inclusi nel summenzionato Memorandum o in altro opportuno accordo.	alla quale è costituita la MLF con l'integrazione di un battaglione per ciascuna delle altre Parti dell'Accordo, ha finora condotto le attività addestrative/operative pianificate, comprese quelle a connotazione MLF, nell'ambito dei finanziamenti allo scopo allocati; • nell'esercizio finanziario 2014, a titolo esemplificativo, sono state assegnate alla citata Brigata risorse per un volume complessivo pari a circa 16 milioni di euro e nell'ambito di tale <i>budget</i> sono state ricomprese anche le esigenze MLF. Tali risorse sono state allocate sui specifici capitoli di bilancio (1115, 1118, 1171, 1209, 1211, 1215, 1216, 1227, 1232, 1264, 1282, 1301, 4192, 4204, 4221, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247) e hanno consentito, in ambito MLF, il funzionamento del Comando, lo svolgimento di peculiari attività addestrative nonché la partecipazione ad esercitazioni multinazionali; • le future attività addestrative/operative della Brigata alpina "Julia", comprese quelle a connotazione MLF, continueranno ad essere organizzate e condotte nell'alveo delle risorse a bilancio stanziato a suo favore. La relazione tecnica segnala, infine, che laddove la MLF sia impiegata in operazioni "fuori area" le spese a ciò occorrenti verranno finanziate attraverso il decreto proroga missioni interazionali
Articolo 3: pone l'onere derivante dalle spese di missione dell'Accordo, <u>valutati in euro 17.096</u> a decorrere dal 2016, a carico delle proiezioni, per gli anni 2016-2018, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018 (comma 1). Inoltre, l'articolo medesimo prevede (comma 2) l'attivazione, in caso di necessità, di un'apposita clausola di salvaguardia.	La relazione tecnica evidenzia che per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 2, del ddl di ratifica, i programmi e le missioni da considerare sono: il programma "Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e Sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Articolo 4: dispone che - ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 3, del ddl di ratifica - dall'Accordo <u>non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</u>.	<i>Cfr.: Supra</i>

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui all'articolo 3 dell'Accordo. In merito a tale stima non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo.

Per quanto attiene all'articolo 5, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma - che le spese per adempiere all'impegno di equipaggiare, addestrare e mantenere in efficienza operativa le forze disponibili per l'MLF siano già incluse in quelle attualmente sostenute per le medesime finalità.

Riguardo alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica si rinvia a quanto di seguito osservato per i profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria si rileva preliminarmente che agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo, valutati in euro 17.096 annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, che reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, occorre rammentare che la legge n. 163 del 2016 ha di recente introdotto - all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge di contabilità pubblica - una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In tale quadro, la procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi coerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. In particolare, si evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma della contabilità pubblica, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa e fa riferimento, per effetto della entrata in vigore della nuova disciplina contabile, ai soli fattori legislativi di cui al citato articolo 21, comma 5, lettera *b*) e non anche alle spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera *c*). Peraltro, è da ritenersi che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, andrebbe valutata l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Si segnala, infine, che l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica reca altresì una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle restanti disposizioni contenute nell'Accordo in esame, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 3 dell'Accordo medesimo, ai cui oneri si provvede invece, come detto, con un'apposita copertura finanziaria.